



CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO

DI GESTIONE DEI RIFIUTI

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di
Consiglio Comunale, n. 6 del 17/10/2013

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO D'APPLICAZIONE
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 6 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 7 - ESCLUSIONI
- ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 9 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE
- ART. 10 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
- ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- ART. 12 - DIVIETI DI ABBANDONO
- ART. 13 - BONIFICA
- ART. 14 - GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- ART. 15 - DEFINIZIONE
- ART. 16 - CONFERIMENTO
- ART. 17 - CONFERIMENTO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 18 - CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI PER UTENTI NON RESIDENTI
(SECONDE CASE)
- ART. 19 - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE E DEPOSITO TEMPORANEO
- ART. 20- CONFERIMENTO E RACCOLTA PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali

Rifiuti urbani ingombranti

Rifiuti di imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze commerciali

Rifiuti consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica

Rifiuti urbani pericolosi

- ART. 21 - PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI
- ART. 22 - TRASPORTO
- ART. 23 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO
- ART. 24 - EFFICACIA DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 25 - DEFINIZIONE
- ART. 26 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO
- ART. 27 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 28 - CESTINI STRADALI
- ART. 29 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
- ART. 30 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

- ART. 31 - PULIZIA DEI MERCATI
ART. 32 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
ART. 33 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
ART. 34 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
ART. 35 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI
ART. 36 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
ART. 37 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- ART. 38 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

TITOLO III

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I

APPLICAZIONE

- ART. 39 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ART. 40 - CONTROLLI
ART. 41 - ACCERTAMENTI
ART. 42 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO II

SISTEMA SANZIONATORIO

- ART. 43 - ABBANDONO DI RIFIUTI
ART. 44 - MANCATA OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE
ART. 45 - ERRONEO CONFERIMENTO RIFIUTI
ART. 46 - OMESSA RACCOLTA DEIEZIONI CANINE

ALLEGATO A ELENCO DEFINIZIONI DEI TERMINI TECNICI ADOTTATI NEL TESTO DEL
PRESENTE REGOLAMENTO

ALLEGATO B ELENCO RIFIUTI OGGETTO DI CONFERIMENTO EX ART. 16

ALLEGATO C RIFIUTI SANITARI

ALLEGATO D VEICOLI A MOTORI, RIMORCHI E SIMILI

ALLEGATO E OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

ALLEGATO F RIFIUTI SPECIALI

ALLEGATO G RIFIUTI CIMITERIALI

ALLEGATO H RIFIUTI INERTI

ALLEGATO I RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DELLA
DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI

ALLEGATO J RIFIUTI PERICOLOSI

ALLEGATO K RIFIUTI DI AMIANTO

ALLEGATO L RAEE (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ELETTRONICHE)

ALLEGATO M RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (SECCO NON RICICLABILE)

ALLEGATO N RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

ALLEGATO O CRITERI QUALITATIVI

ALLEGATO P CRITERI QUANTITATIVI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento e Campo d'applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle leggi e delle normative della Regione Piemonte, disciplina la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Disciplina altresì:

- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di raccolta differenziata, al fine di garantire la separazione delle diverse frazioni di rifiuti per il loro recupero;
- le modalità di raccolta dei rifiuti urbani "pericolosi" e dei rifiuti cimiteriali;
- le modalità per la raccolta dei rifiuti da imballaggio;
- le modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e smaltimento sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Piemonte, con la D.G.R. 47-14763 dell'11.02.05 e s.m. i. e dall'Art. 195 del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152; e del D:P.R 27 aprile 1999, n 158 3 s.m.i.
- le modalità di gestione di particolari categorie di rifiuti.

Art. 2

Finalità

La gestione dei rifiuti, consistente nelle operazioni di conferimento, raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente ed avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative atte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti e a prevenirne la pericolosità.

Nello spirito della prevenzione della produzione di rifiuti, inclusi gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, il Comune di concerto con l'Autorità d'Ambito, con il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino e con il soggetto gestore del servizio, può altresì attivare iniziative (anche nello spirito della cooperazione fra soggetti pubblici e privati) atte a favorire:

- la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio, anche con iniziative volte a responsabilizzare gli operatori economici, specie della grande distribuzione, nella corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi,
- la restituzione degli imballaggi usati da parte del consumatore;
- l'utilizzazione di materiali ottenuti da imballaggi riciclati o recuperati.

L'obiettivo della riduzione della produzione di rifiuti sarà parte integrante delle iniziative di cui al successivo art. 9 (Informazioni e comunicazioni all'utente).

Art. 4 Recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di iniziative che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 5 Smaltimento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riciclaggio e recupero.

Art. 6 Classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 15;
- c) i rifiuti di natura non pericolosa provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), ed e);
- g) i rifiuti urbani si suddividono in interni ed esterni, secondo quanto sarà precisato ai successivi artt. 15 e 25.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

Sono rifiuti pericolosi:

- a) i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 7 Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal presente regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) le emissioni costituite da affluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) i materiali fecali, paglia sfalci potature e altro materiale agricolo non utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
- j) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

Art. 8 Competenze del Comune

In conformità con il dettato in materia di consorzio obbligatorio e di gestione in forma integrata dei rifiuti di cui alle Leggi Regionali 24.10.2002, n. 24 e 24 maggio 2012, n.7 nonché al D.Lgs 152/2006 e s.m.i, il Comune, nell'ambito delle attività svolte dall'Ambito Territoriale Ottimale, concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Fatte salve le prerogative del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO (COUB VCO) il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f) l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, ma non ai fini dello smaltimento, tutti i rifiuti di natura non pericolosa provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o delle spiagge lacuali e delle rive dei corsi d'acqua.

E, inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., e del D.M. 471/99 (procedure per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati).

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 18/08/2000, 267 (Testo unico ordinamento enti locali), e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune potrà prevedere, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, l'inserimento di infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

Art. 9

Informazioni e comunicazioni all'utente

Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite il proprio ufficio Servizi Pubblici; a questo scopo, tali strutture ricevono i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.

Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti.

Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore e/o detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento

Il produttore e/o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti ove ne ricorrano i presupposti di legge;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione, anche nei termini di smaltimento;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge

La responsabilità del produttore e/o detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

1. in caso di corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
2. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. (formulario di identificazione dei rifiuti)

Art. 11

Ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 12

Divieti di abbandono

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è vietato il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta; è vietato conferire in maniera non differenziata i rifiuti; è vietato disfarsi di qualunque rifiuto, anche di piccole dimensioni, attraverso l'abbandono su suolo pubblico.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 43 e 44 del presente regolamento, chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi 1 e 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 13
Bonifica

Chiunque cagioni, anche in maniera accidentale, la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali e sotterranee mediante sostanze potenzialmente inquinanti è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale secondo le procedure di cui al titolo 5° del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Art. 14
Gestione ambiti territoriali ottimali

Gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province oppure gli organismi coincidenti con il territorio provinciale oppure gli organismi individuati dalle disposizioni normative. -
In tali Ambiti Territoriali Ottimali viene assicurata l'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti attraverso i Consorzi Obbligatori di Bacino e vengono predisposti i piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e delle Leggi Regionali 24.10.2002, n. 24 e 24 maggio 2012, n.7 ;

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO
CAPO I
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 15
Definizione

Per rifiuti urbani interni si intendono:

1. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani.

In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si applicano i criteri di cui alla D.G.R. 47-14763 del 14.02.05 "Criteri Regionali di Assimilazione, per qualità e quantità, dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai rifiuti urbani" e al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

I rifiuti assimilati devono avere caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e, comunque, devono essere compatibili con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui agli art. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del presente Regolamento

I rifiuti assimilati per qualità e quantità sono nel dettaglio elencati negli allegato O e P.

Non possono, tuttavia, essere assimilati i rifiuti prodotti nelle aree produttive compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Il COUB, in collaborazione con il Con. Ser. VCO, organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche e a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti principalmente attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire materiali riutilizzabili e/o recupero di energia

Il Comune e il gestore del servizio organizzano periodicamente le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 16 **Conferimento**

Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e deve osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati nei successivi punti. I rifiuti urbani non recuperabili, in particolare, dovranno essere conferiti utilizzando i sacchi conformi come da allegato M. E' vietato il conferimento dei rifiuti solidi urbani non recuperabili utilizzando sacchi non conformi.

E' vietato posizionare contenitori per la raccolta dei rifiuti all'esterno delle abitazioni. Tutti i contenitori devono essere internalizzati.

E' vietato conferire rifiuti attraverso l'uso delle canne di caduta all'interno degli edifici;

E' vietato il conferimento dei rifiuti nei giorni non previsti dal calendario riportato nel successivo art. 17. I contenitori e gli involucri possono essere esposti la sera antecedente i giorni di raccolta, indicati nel successivo art. 17, non prima delle ore 22.00, salvo quanto previsto per i centri storici di Intra e Pallanza;

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede ad espletare le necessarie verifiche e a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.

Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti ciascuno dei quali riempito solo parzialmente.

Le frazioni recuperabili (plastica e metallo, vetro, carta e cartone, organico, verde, indumenti) vanno conferite attraverso gli appositi contenitori individuali o condominiali e, relativamente agli indumenti, in appositi contenitori stradali dedicati; in particolare, la frazione organica prima di essere immessa nell'apposito contenitore deve essere inserita in sacchetti di materiale biodegradabile o sacchetti di carta, oppure opportunamente avvolta in fogli di carta anche di giornale.

Il servizio di raccolta delle frazioni recuperabili e non, nei centri storici di Intra e Pallanza è espletato a decorrere dalle ore 9.00; pertanto gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente nella giornata in cui è previsto il servizio di raccolta entro le ore 9.00.

Nell'allegato B è riportato l'elenco delle tipologie di rifiuti oggetto del presente articolo.

Art. 17

Conferimento e raccolta rifiuti urbani e raccolta differenziata

Ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni, il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone:

Intra, Trobaso e Renco,
Pallanza e Suna,
Biganzolo, Antoliva e Unchio,
Tre Ponti, Fondotoce e Piano Grande,
Monterosso, Cavandone e Madonna di Campagna,
Zoverallo, Torchiedo e Possaccio,

La raccolta delle diverse tipologie di rifiuti viene espletata secondo il calendario di seguito riportato; eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente alla cittadinanza.

Per gli utenti di Via Tacchini, Largo Tonolli, Vicolo dell' Arco, Via Universo, Via San Cristoforo, Vicolo del Fico, Vicolo dell' Alloro, Vicolo Bella Venezia, Vicolo San Carlo, Vicolo Arona a Pallanza e di Corso Mameli e piazza Matteotti a Intra, precedentemente individuati, sono state posizionate due isole ecologiche interrate che di fatto sostituiscono e/o integrano il precedente servizio porta a porta. Gli utenti sono dotati di apposita tessera magnetica che ne garantisce l'accesso per i relativi conferimenti. In caso di eventuali nuovi posizionamenti, gli utenti interessati verranno contattati e informati sulle diverse modalità di conferimento.

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

LOCALITA'	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO
INTRA TROBASO RENCO	vetro umido verde		rifiuti non riciclabili carta e cartone		umido plastica e metallo	
PALLANZA SUNA		vetro umido verde		rifiuti non riciclabili carta e cartone		umido plastica e metallo
BIGANZOLO ANTOLIVA UNCHIO	vetro umido	verde	rifiuti non riciclabili carta e cartone		umido plastica e metallo	
TRE PONTI FONDOTOCE PIANO GRANDE		vetro umido verde	-	nera rifiuti non riciclabili carta e cartone		umido plastica e metallo
MONTEROSSO CAVANDONE MADONNA DI CAMPAGNA		vetro umido verde		rifiuti non riciclabili carta e cartone		umido plastica e metallo
ZOVERALLO TORCHIEDO POSSACCIO	vetro umido	verde	rifiuti non riciclabili carta e cartone		umido plastica e metallo	

Art. 18

Conferimento e raccolta rifiuti urbani per utenti non residenti (seconde case)

Gli utenti non residenti, qualora impossibilitati a rispettare il calendario di cui al precedente articolo, possono conferire i rifiuti urbani presso gli appositi cassonetti posizionati nel piazzale antistante la sede del ConSer.V.C.O. S.p.a. ubicata in Via Olanda n° 55, utilizzando gli stessi criteri e le medesime disposizioni previsti per gli altri utenti, di cui al precedente Art. 16 e al successivo Allegato M.

Art. 19

Obblighi del produttore e deposito temporaneo

In aggiunta e ad integrazione di quanto previsto agli Artt. 10 – “Oneri dei Produttore e dei Detentori”, 16 – “Conferimento”, 17 – “Conferimento e raccolta rifiuti urbani e raccolta differenziata” del presente Regolamento, si precisa quanto segue:

è fatto obbligo ai produttori e/o detentori dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di provvedere alla custodia degli stessi all'interno del luogo di produzione, fino al momento del conferimento, che, stante il calendario della raccolta di cui all'Art. 17 del presente Regolamento, si perfeziona solo ed esclusivamente nel giorno della raccolta di ogni singola tipologia di rifiuto;

è pertanto interdetta l'esposizione in luogo pubblico dei rifiuti prima delle ore 22 del giorno antecedente a quello previsto per la raccolta secondo il sopra richiamato calendario, con l'ulteriore precisazione per quanto riguarda i centri storici di Intra e Pallanza.

tutte le utenze singole, condominiali, domestiche e non domestiche, che ne siano allo stato sprovviste, sono tenute a dotarsi di un proprio spazio interno idoneo al deposito temporaneo (così come definito al punto 11 dell'Allegato A al presente Regolamento nonché all'Art. 183, lett. m del D.Lgs. 152/2006) e s.m.i. delle differenti tipologie di rifiuto, avente le caratteristiche tecniche previste nel Regolamento Edilizio di questo Comune.

Art. 20

Conferimento e raccolta di particolari categorie di rifiuti

Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali

E' istituito un servizio particolare di raccolta rifiuti (lumini, ceri, etc) e di raccolta differenziata a matrice organica (fiori, ecc.) presso i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Verbania. Il servizio di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata presso i cimiteri è espletato attraverso il posizionamento di un numero sufficiente di contenitori. In tali contenitori i cittadini dovranno conferire in modo differenziato i rifiuti urbani di risulta (lumini, ceri, ecc.) ed i rifiuti ligneo-cellulosici (fiori, piante, ornamenti vegetali, ecc.).La frequenza della raccolta è la stessa prevista per la raccolta dei rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni civili delle rispettive zone di competenza.

Rifiuti urbani ingombranti

Gli utenti residenti nel Comune di Verbania possono conferire i propri rifiuti ingombranti presso la piattaforma ecologica attrezzata, gestita da ConSer.VCO Spa, posta in località Plusc, secondo i seguenti orari:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 8.30 – 12.00; 14.00 – 17.00
martedì e sabato: 8.30 – 12.00

Il conferimento dei materiali suddetti è gratuito.

Per gli utenti delle zone collinari, gli ingombranti, ad esclusione dei frigoriferi, sono inoltre raccolti in appositi container posizionati presso i seguenti altri punti:

Zoverallo: 1° sabato di ogni mese (Corso Italia – angolo Via Zappelli)
Possaccio: 1° sabato di ogni mese (Piazzale Cartiera)
Fondotoce: 2° sabato di ogni mese (ingresso campo sportivo)
Biganzolo: 3° sabato di ogni mese (Piazza Pastura)
Unchio: 3° sabato di ogni mese (Via Maggiore)
Cavandone: 4° sabato di ogni mese (Piazza Adua)

In occasione dei conferimenti l'addetto provvede a differenziare il materiale ferroso da quello non ferroso, impedendo nello stesso tempo l'abbandono incontrollato di rifiuti all'esterno del contenitore. Gli invalidi e gli anziani impossibilitati a provvedervi autonomamente possono richiedere e prenotare il ritiro gratuito a domicilio al n. 0323 – 518731 (ConSer.VCO Spa); in tutti gli altri casi l'eventuale ritiro a domicilio può avvenire a pagamento e previa prenotazione, telefonando allo stesso numero.

Rifiuti di imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze commerciali

Il gestore provvede alla raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze commerciali inserite in apposito elenco stilato sulla base dei quantitativi di rifiuti di imballaggi prodotti. Gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti, i cartoni devono essere ridotti di dimensioni e devono essere esposti in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza. La raccolta viene effettuata con frequenza settimanale secondo un calendario predisposto ed appositamente divulgato.

Rifiuti consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica

Sono composti da cartucce toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi e possono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) le utenze domestiche potranno conferire tali rifiuti in apposito contenitore ubicato presso la piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta degli ingombranti (zona Plusc)
- b) le utenze non domestiche che ne faranno richiesta potranno avvalersi di un apposito servizio di raccolta a domicilio, attraverso apposita convenzione.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche(Raee):

i rifiuti Raee – in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 08/04/2008 e e dal Decreto Ministeriale del 13/05/2009 e s.m.i. – devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta degli ingombranti (zona Plusc).Il conferimento dei rifiuti Raee è consentito anche alla piccola e grande distribuzione previo accordo con il gestore del servizio.

Farmaci:

i farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori che il gestore del servizio provvede distribuire presso le farmacie e gli ambulatori medici. Gli stessi contenitori sono svuotati dal gestore con frequenza mensile.

Pile:

le pile devono essere conferite negli appositi contenitori che il gestore del servizio provvede a distribuire presso scuole, altre strutture pubbliche, rivenditori ed utenze commerciali. Gli stessi contenitori sono svuotati dal gestore con frequenza mensile.

Accumulatori al Pb esausti:

tali rifiuti, esclusivamente se derivanti dalle operazioni “fai da te”, attinenti alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli adibiti ad uso privato, vanno conferiti presso la piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta degli ingombranti (zona Plusc).

Oli esausti minerali:

gli oli minerali esausti possono essere conferiti gratuitamente presso tutti i distributori di carburante;. Le utenze domestiche, inoltre, possono conferire tale tipologia di rifiuti presso la piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta degli ingombranti (zona Plusc).

Oli vegetali esausti:

gli oli vegetali possono essere conferiti gratuitamente presso la piattaforma ecologica attrezzata per gli ingombranti (zona Plusc).

Art. 21**Pulizia e disinfezione dei contenitori**

Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa cura dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, compresi quelli delle utenze selezionate, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione delle utenze monofamiliari è a carico dell'utente stesso.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e comunque qualora si ravvisi la necessità a seguito di segnalazione dell'utente o degli organi preposti ai controlli. Il liquido prodotto in seguito alle operazioni di lavaggio è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

Art. 22**Trasporto**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali secondo i principi generali riportati al comma 2 art. 2, del presente regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 23

Stazioni di trasferimento - trasbordo

Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti pubblici nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori, rumori, dispersioni nell'aria di polveri e sul suolo di liquami o rifiuti.

Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono individuate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Art. 24

Efficacia delle modalità di espletamento del servizio

Tutte le disposizioni disciplinanti le modalità di espletamento del servizio e riportate nel presente capo potranno subire modifiche al verificarsi di diverse esigenze organizzative del servizio. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 25

Definizione

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti, di natura non pericolosa, di qualunque natura o provenienza, **incluse le deiezioni di animali**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche comprese le aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Art. 26

Raccolta, spazzamento e trattamento

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito dal contratto di servizio.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali, in particolare:

le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;

le piazze;

i marciapiedi;

i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

i giardini e le aree verdi;

le spiagge pubbliche.

Art. 27

Modalità di espletamento del servizio

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare detriti, fogliame, polvere, rottami e simili rifiuti, ad esclusione di quelli pericolosi per i quali la normativa prevede specifiche procedure di smaltimento.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal gestore del servizio.

Sono istituiti, mediante ordinanze, divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 28

Cestini stradali

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede allo svuotamento dei cestini stradali, inclusi i contenitori adibiti alla raccolta delle deiezioni canine, con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

E' vietato conferire nei cestini stradali, inclusi i contenitori adibiti alla raccolta delle deiezioni canine, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 29

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

A tale scopo i detentori, amministratori o proprietari devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 30

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se

abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 31 **Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o conferiti nei punti indicati dal gestore e attenendosi al tipo di organizzazione in materia di raccolta differenziata.

Art. 32 **Aree occupate da pubblici esercizi**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura, l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impieghino di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, dell'area circostante il locale.

Art. 33 **Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, durante il periodo di permanenza, il servizio di raccolta e di pulizia del suolo pubblico per le aree interessate da tali manifestazioni viene garantito dal versamento della tariffa rifiuti.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare e a concordare con il gestore del servizio le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 34 **Carico e scarico di merci e materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 35

Rimozione dei rifiuti abbandonati

Fermo restando il divieto di cui al precedente art. 12, ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, ove possibile, tramite il comando di Polizia Municipale, anche di concerto con altri soggetti preposti ai controlli, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; nei confronti dei responsabili dell'abbandono si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Nel caso non sia individuabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, alla rimozione degli stessi provvederà il proprietario o il titolare dei diritti reali e personali di godimento sull'area nel caso in cui il fatto sia imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa; in caso contrario vi provvederà il Comune.

Art. 36

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Il gestore del servizio è tenuto alla rimozione dei rifiuti depositati presso le aree adibite a sosta temporanea (es. camper e roulotte) ed al periodico svuotamento dei cestini ivi depositati.

Art. 37

Ulteriori disposizioni

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere, ivi compresi aiuole, parchi, giardini e spiagge pubbliche. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra di pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato e conferire le deiezioni negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 38

Particolari categorie di rifiuti

Negli allegati dalla lettera B alla lettera Q sono riportate le disposizioni relative rispettivamente alle seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti differenziati

Rifiuti sanitari
Veicoli a motore, rimorchi e simile
Oli e grassi vegetali ed animali esausti
Rifiuti speciali
Rifiuti cimiteriali
Rifiuti inerti
Rifiuti derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti
Rifiuti pericolosi
Rifiuti di amianto
Raee (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Rifiuti urbani non differenziati (secco non riciclabile)
Rifiuti speciali assimilati agli urbani

TITOLO III

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I

APPLICAZIONE

Art. 39

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme in materia.

Art. 40

Controlli

I controlli relativi al regolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del regolare espletamento del servizio competono al Corpo di Polizia Municipale che riferisce all'ufficio Servizi Pubblici del Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti:

La vigilanza ambientale è inoltre svolta dall'ARPA e, per gli aspetti igienico sanitari, dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della competente ASL.

Art. 41

Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e sanzionate anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 42

Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per il periodo previsto dalla normativa in materia.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

CAPO II
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 43
Abbandono di rifiuti

Chiunque contravviene al divieto di cui all' art. 12, commi 1 e 2, è punito con le sanzioni previste dall'art. 255 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 modificato dall'art. 34 del D.Lsg 205/2010 (sanzione pecuniaria amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00, se l'abbandono riguarda i rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio).

Art. 44
Mancata ottemperanza ordinanza sindacale

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 12 comma 3 del presente regolamento sarà denunciato alla autorità giudiziaria.

Art. 45
Erroneo conferimento rifiuti

Chiunque contravviene all'obbligo di cui agli artt. 16, è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 500, ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. In caso di mancato utilizzo del sacco conforme per il conferimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'allegato N, è punito con la sanzione amministrativa d € 160,00.

Art. 46
Omessa raccolta deiezioni canine

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 37 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 28 del Regolamento Comunale per la tutela degli animali approvato con deliberazione di C.C. n. 140/2005 pari ad € 52,00

ALLEGATO A

Elenco definizioni dei termini tecnici adottati nel testo del presente regolamento

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

gestione integrata dei rifiuti: gestione del complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spezzamento delle strade;

gestore: soggetto giuridico che effettua il servizio di gestione dei rifiuti in possesso dei requisiti di legge;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un rifiuto dal circuito economico e/o di raccolta ;

recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti ,anche attraverso la cernita o lo selezione di rifiuti;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 30 metri cubi. In ogni caso allorché il quantitativo dei rifiuti non superiori i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all'anno.
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria;

frazione secca del rifiuto: : rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, aventi un rilevante contenuto energetico;

frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione (ad es. scarti di cucina, di ristorazione, di attività ortofrutticole ecc.) o trattamento di rifiuti urbani;

spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

cernita: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

raccolta programmata: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguita periodicamente in luoghi pubblici;

conferimento: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;

piattaforma ecologica attrezzata per ingombranti: area presso la quale è possibile il conferimento diretto da parte degli utenti dei rifiuti ingombranti;

rendiconto annuale della raccolta differenziata: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;

recupero: riutilizzo, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti; utilizzo dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

ALLEGATO B

Elenco rifiuti oggetto di conferimento ex art. 16

PLASTICA E METALLO:

sono inclusi in questa voce:

gli imballaggi in plastica: bottiglie per acqua minerale, olio e succhi di frutta; flaconi e dispensatori di sciroppo, salse, yogurt, creme, ecc.; confezioni rigide per dolci e alimenti in genere (scatole e vassoi trasparenti e in polistirolo); buste e sacchetti per alimenti in genere, "shopper" di negozi e/o supermercati; vaschette porta uova, per carne e pesce, per gelati; barattoli per yogurt, creme, formaggi e dessert; reti per frutta e verdure; film e pellicole trasparenti domestiche per alimenti; cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, piatti e bicchieri di plastica; flaconi per detersivi, saponi e cosmetici in genere; barattoli per il confezionamento di prodotti vari (cosmetici, creme, detersivi, salviette umide, articoli da cancelleria, rullini fotografici, ecc.); film e pellicole da imballaggio anche espanse; scatole e buste per il confezionamento di biancheria e indumenti; gusci, barre e chips in polistirolo; regge per legare i pacchi; sacchi e sacchetti per prodotti di giardinaggio e per alimenti per animali; vasi e vasetti per fiori;

gli imballaggi metallici: contenitori in banda stagnata; lattine per bevande; tappi a corona; coperchi in metallo dei barattoli; piccoli oggetti in metallo; pentole vecchie; vassoi in alluminio e carta stagnola.

Tutti questi rifiuti devono essere conferiti puliti, mondati da avanzi del prodotto che contenevano e devono essere conferiti all'interno degli appositi sacchetti rossi o negli appositi cassonetti per utenze non domestiche o condominiali.

VETRO:

sono inclusi in questa voce:

bottiglie, flaconi, barattoli, bicchieri vetro.

Tutti questi rifiuti devono essere conferiti puliti nelle apposite pattumiere domestiche (azionando l'apposito congegno di chiusura antirandagismo) o negli appositi cassonetti per utenze condominiali.

E' fatto assoluto divieto di inserire vetro temperato, lampadine e ceramica.

CARTA E CARTONE:

sono inclusi in questa voce:

giornali e riviste; carta da ufficio; libri vecchi; imballaggi vari in carta e cartone; contenitori per latte e succhi frutta contrassegnati con il marchio "CA".

Tutti questi rifiuti devono essere conferiti puliti nelle apposite pattumiere domestiche (azionando l'apposito congegno di chiusura antirandagismo) o negli appositi cassonetti per utenze non domestiche o condominiali.

INDUMENTI:

sono inclusi in questa voce:

vestiti smessi, scarpe, pelletteria.

Questi rifiuti devono essere conferiti puliti ed asciutti in sacchi di plastica ed inseriti esclusivamente negli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale.

FRAZIONE ORGANICA ("umido"):

sono inclusi in questa voce:

scarti di frutta e verdura; pane vecchio; gusci d'uova; fiori appassiti; fondi di caffè; filtri del the; bucce di agrumi; avanzi di carne e pesce; lettiera del gatto; cenere; carta assorbente.

La frazione organica deve essere conferita, tassativamente priva di imballi in plastica, esclusivamente nelle apposite pattumiere familiari (azionando l'apposito congegno di chiusura antirandagismo) o negli appositi cassonetti per utenze non domestiche o condominiali.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei contenitori chiusi forniti dal

gestore del servizio.

RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCHI (“VERDE”):

sono inclusi in questa voce:

erba, scarti di potatura, paglia delle damigiane; residui di manutenzione del giardino.

Tale tipologia di rifiuti può essere conferita attraverso l'utilizzo di n. 1 cassonetto da 70/240 lt. per utenza. da esporre a bordo strada nei giorni indicati oppure presso l'impianto di recupero adibito a recupero degli inerti e degli scarti vegetali ubicato in località ponte di Santino: Il quantitativo di rifiuti conferibile gratuitamente presso l'impianto è determinato in 40Kg per settimana . Per quantitativi eccedenti verranno applicate le tariffe vigenti.

RIFIUTI INERTI :

sono inclusi in questa voce:

i rifiuti inerti di produzione domestica (vasi, cocci, sanitari in ceramica, piastrelle e simili).

Tale tipologia di rifiuti può essere conferita gratuitamente presso l'impianto di Santino per un massimo di kg.60 settimanali. Per quantitativi eccedenti verranno applicate le tariffe vigenti.

Presso l'impianto del Plusc possono essere conferiti vasi, cocci e stoviglie per un massimo di Kg. 20 settimanali.

RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI:

sono inclusi in questa voce:

mobili, oggetti di arredo, materassi, vetri in lastra, materiali ferrosi di grandi dimensioni; bancali ed imballaggi in legno; pneumatici, vernici e contenitori per vernici provenienti da operazioni del fai da te; oli vegetali di provenienza domestica; .

I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 dell'art. 15 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità, meglio specificate nell' art. 20

presso la piattaforma ecologica appositamente attrezzata ubicata in località Plusc;

presso gli appositi cassoni posizionati nelle aree previste e nelle giornate prestabilite per le zone collinari di cui all'art. 20.

E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (SECCO NON RICICLABILE):

questo tipo di rifiuto è costituito esclusivamente da:

- ciò che non può essere riciclato e che pertanto non rientra in alcuna delle categorie da cui ai punti precedenti del presente articolo, categorie per le quali sono state istituite le predette modalità di raccolta differenziata;
- ciò che non è ingombrante;

Sono rifiuti urbani non differenziati: residui di spazzamento; sacchetti e filtri per aspirapolvere; carta unta o molto sporca; pannolini ed assorbenti igienici; pannoloni per anziani incontinenti; mozziconi di sigaretta; oggetti in plastica usa e getta; beni durevoli in plastica (articoli casalinghi, oggetti d'arredo, giocattoli); altri oggetti di plastica che non siano imballaggi. Tutti gli utenti devono conferire i rifiuti appartenenti alla frazione secca non riciclabile in base alle modalità definite nell' Allegato M del presente Regolamento.

Circa i rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di gestione è disposto quanto segue:

- a) Il conferimento dei rifiuti cui al precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori singoli o condominiali forniti dal gestore del servizio.
- b) E' fatto divieto assoluto di posizionare su aree pubbliche i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, salvo esplicita deroghe , nonché modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

- c) Non devono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:

rifiuti urbani ingombranti

rifiuti urbani pericolosi

rifiuti speciali pericolosi

gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)

sostanze liquide

materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurne al minimo il volume.

RIFIUTI PERICOLOSI: sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate, i seguenti rifiuti pericolosi:

- Le **PILE ESAUSTE** devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio o presso edifici pubblici.
- I **FARMACI SCADUTI** o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio.
- Gli **ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI** devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica appositamente attrezzata per la raccolta degli ingombranti, ubicata in località Plusc.

ALLEGATO C

Rifiuti sanitari

Sono rifiuti sanitari i rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 sono:

rifiuti sanitari non pericolosi;

rifiuti sanitari assimilati agli urbani;

rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;

rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

rifiuti che richiedono particolari modalità di smaltimento;

i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che presentano rischi analoghi ai rifiuti pericolosi per quanto attiene ai rischi infettivi.

Tutte le tipologie di rifiuti appartenenti ai rifiuti sanitari devono essere gestite in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento secondo le modalità previste dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. In particolare i rifiuti sanitari assimilati agli urbani, quali quelli derivanti dalla preparazione pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie, o i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie esclusi quelli provenienti dai reparti infettivi, nonché le altre tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata come, ad es. vetro, carta, plastica ecc. vengono raccolti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ed assimilati.

ALLEGATO D

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Il proprietario di un veicolo a motore e/o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione degli stessi deve consegnarli ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs.152/2006 (autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero e relativi esercizi). Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore e/o di un rimorchio destinati alla demolizione può altresì consegnarli ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 923, 927, 928 e 929 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.
4. I centri di raccolta, ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici, rilasciano al proprietario del veicolo e/o di un rimorchio consegnati per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 90 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

11. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrate e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. Agli stessi obblighi di cui ai commi 10 e 11 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ALLEGATO E

Oli e grassi animali e vegetali esausti

Chiunque, in ragione della propria attività detiene oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

ALLEGATO F

Rifiuti speciali

I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 15 del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

Il gestore del servizio, a richiesta, potrà assicurare con la sua organizzazione il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali qualora sia in possesso delle autorizzazioni previste in relazione alle diverse tipologie di rifiuti.

Le spese inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico del produttore degli stessi.

ALLEGATO G

Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) Ordinaria attività cimiteriale;
 - b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 16 punto 8, in merito ai sacchi conformi, oppure, se oggetto di raccolta differenziata possono essere sistemati in aree all'interno dei cimiteri. Rientrano tra questi ultimi i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotte all'interno dell'area cimiteriale, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
6. Lo stoccaggio ed il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al punto 5. Tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione devono essere eseguite in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 254 del 2003, in modo da garantire il corretto espletamento in materia di raccolta differenziata.
7. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
8. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso.
9. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

ALLEGATO H

Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti speciali inerti i materiali provenienti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fatto salvo quanto previsto dagli art. 184 bis e 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Questi rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore presso l'impianto di recupero degli inerti ubicato in frazione Trobaso, località ponte Santino o presso altro impianto all'uopo autorizzato.

Ai soli fini del conteggio relativo alla percentuale della raccolta differenziata per l'applicazione della sanzione prevista dall'art.17 della L.R. 24/2002, i rifiuti inerti provenienti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione, sono considerati rifiuti urbani come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2008/98/C.E.

ALLEGATO I

Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti

Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero) devono essere smaltiti a cura del gestore del servizio di fognatura e depurazione presso impianti autorizzati.

ALLEGATOJ

Rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività. , indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

ALLEGATO K

Rifiuti di amianto

I rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti esclusivamente mediante conferimento a ditta specializzata ed all'uopo autorizzata in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 29 luglio 2004, n. 248, dal DLgs 257/2006 e dal Dlgs del 25 /01/2011.

ALLEGATO L

Raee (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche)

I Raee per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure devono essere conferiti presso la piattaforma attrezzata per la raccolta dei rifiuti ingombranti ubicata in località Plusc .

Gli stessi rifiuti consegnati ad un rivenditore dovranno essere conferiti presso la piattaforma comunale di via Plusc, dietro la presentazione dell'apposito modulo , così come definito dal DM del 08/04/2008

ALLEGATO M

Rifiuti urbani non differenziati (secco non riciclabile)

In aggiunta e ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 16 del presente Regolamento, si stabilisce quanto segue:

- Tutti gli utenti devono conferire i rifiuti appartenenti alla frazione secca non riciclabile negli appositi SACCHI CONFORMI, distribuiti - nelle misure standard di 30 Lt e 120 Lt. – a tutte le utenze presso le località indicate in apposita Ordinanza sindacale;
- Gli utenti condominiali devono conferire i suddetti SACCHI CONFORMI, ben chiusi per impedirne la dispersione, all'interno dei cassonetti a disposizione del proprio condominio e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore;
- Le utenze presso le quali non sono posizionati cassonetti condominiali conferiscono la frazione secca non riciclabile esclusivamente mediante i predetti SACCHI CONFORMI depositati a bordo strada la sera antecedente (non prima delle ore 22.00) i giorni di raccolta indicati nell'art. 17 del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 16 del presente Regolamento.
- E' istituita la "CARTA DEI RIFIUTI"; trattasi di una tessera magnetica, individuale e non cedibile, che identifica tutte le utenze (famiglie ed attività) del territorio comunale.
La CARTA DEI RIFIUTI viene distribuita gratuitamente a tutte le utenze regolarmente iscritte a ruolo TARES del Comune di Verbania
- La CARTA DEI RIFIUTI serve per:
acquistare i SACCHI CONFORMI ;
accedere alla piattaforma ecologica attrezzata per i rifiuti ingombranti;
ritirare le pattumiere presso gli uffici di ConSer V.C.O. S.p.a. di Via Olanda, 55 e l'ufficio TARES di Via F.lli Cervi 5;
richiedere il prelievo a piano strada di materiale ingombrante, fino ad 1 mc. di volume per singolo utente da parte di persone anziane e disabili;
In caso di smarrimento della Carta dei Rifiuti, l'utente dovrà presentare denuncia di smarrimento presso gli Uffici TARES di Via F.lli Cervi a Intra, al fine di ottenere un duplicato.
Ogni tessera contiene un codice numerico che identifica l'utente; tale codice è composto da una parte di 2 cifre atta ad identificare la serie in modo tale da rendere immediatamente distinguibili le utenze domestiche (da 10 a 49) da quelle non domestiche (da 50 a 99), di una parte di 2 cifre atta ad identificare il Comune di Verbania, ed infine da una parte progressiva a 5 cifre di identificazione dell'utente.
- Sono istituite particolari modalità di controllo circa il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato (secco non riciclabile) esclusivamente mediante il sacco conforme. I controlli sono finalizzati all'individuazione degli utenti che non rispettano le regole riportate nel presente regolamento e, in caso di rinvenimento di sacchi non conformi, gli addetti ai controlli opereranno secondo le modalità di seguito riportate:
ricerca di eventuali elementi utili all'identificazione dell'autore del conferimento del sacco non conforme;
nei casi in cui sia immediatamente possibile risalire all'autore del conferimento scorretto si provvederà a contattare lo stesso allo scopo di fornirgli ulteriori informazioni al fine di evitare il ripetersi della scorrettezza; nei casi in cui ciò non sia possibile - posto che comunque l'infrazione del Regolamento è già stata accertata per il ritrovamento stesso del sacco non conforme - si provvederà all'apertura del sacco; all'autore dell'infrazione così identificato perverrà un avviso scritto con validità di diffida;
nei casi di recidiva, o nei casi acclarati di abbandono del rifiuto, si applicherà il sistema sanzionatorio previsto dal presente Regolamento.

ALLEGATO N

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, sono rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi della D.G.R. 47-14763 del 14/02/05 “Criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani” i rifiuti prodotti dalle attività industriali, agricole, artigianali e di servizio; della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e del D.P.R. 158/1999.

Nei successivi allegati O e P sono riportati i criteri qualitativi e quelli quantitativi di assimilazione.

ALLEGATO O

CRITERI QUALITATIVI Elenco Codici CER (Codice Europeo Rifiuti)

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani per criteri qualitativi:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03: scarti di tessuti vegetali

02 01 10: rifiuti metallici

02 03: rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07: rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01: scarti di corteccia e sughero

03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01: scarti di corteccia e legno

03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09: rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07: RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13. rifiuti plastici

07 05: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01: imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01. imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito farmaci prodotti dalle utenze agricole
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 12	pastiglie per freni, non contenenti amianto.
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
<u>16 02</u>	<u>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</u>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
<u>16 06</u>	<u>batterie ed accumulatori</u>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio.
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

<u>17 02</u>	<u>legno, vetro e plastica</u>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
<u>17 04</u>	<u>metalli (incluse le loro leghe)</u>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DATRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)

<u>18 01</u>	<u>rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</u>
18 01 01	oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 01 09	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
<u>18 02</u>	<u>rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</u>

- 8 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

ALLEGATO O

CRITERI QUANTITATIVI

ATTIVITA'	Assimilazione Kg/mq
Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	5,5
Sale teatrali e cinematografiche	3,5
Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	4,5
Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	7
Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	5
Esposizioni, Autosaloni	4
Alberghi con ristorante	13,4
Alberghi senza ristorante	8,5
Case di cura e di riposo	10
Ospedali	10,5
Uffici, Agenzie, Studi professionali	10,5
Banche ed Istituti di credito	5
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	11,5
Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	14
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	5
Banchi di mercato di beni durevoli	14,5
Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	12
Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	11,5
Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	7,53
Attività artigianali di produzione beni specifici	8,5
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	75
Mense, Birrerie, Amburgherie	62,5
Bar, Caffè, Pasticcerie	51,5
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	22,5
Plurilicenze alimentari e/o miste	21
Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	92
Ipermercati di generi misti	22
Banchi di mercato di generi alimentari	55
Discoteche, Night club	15,5
Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	20,00